

Profili operativi

Riscatto del corso di laurea ai fini pensionistici

Antonello Orlando – Consulente del lavoro presso Studio Nevio Bianchi

A seguito della proposta di rendere gratuito il riscatto del corso di laurea, al momento apparentemente non più centrale nell'agenda dei provvedimenti pensionistici, si è comunque rinnovato l'interesse verso questo strumento, i cui effetti e i cui elementi di costo possono essere oggetto di diverse valutazioni, a seconda della posizione contributiva e della situazione reddituale del richiedente. L'art. 1, comma 39 della riforma pensionistica contenuta nella legge n. 335/1995, aveva previsto una specifica delega volta a riordinare, armonizzare e razionalizzare le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto, anche alla luce del nuovo sistema di calcolo contributivo che variava indissolubilmente il nostro sistema previdenziale. In particolare, è stato il decreto delegato del 30 aprile 1997, n. 184 che ha raccolto suddetta delega, disciplinando agli articoli 2 e seguenti la materia del riscatto del corso di laurea e quella dei periodi di lavoro prestati all'estero in paesi non convenzionati. Tale input riformista dovrà attendere il 2007 per vedere il suo completamento. Infatti, a seguito della diramazione del Protocollo Welfare del 23 luglio 2007, la legge attuativa (legge n. 247/2007, art. 1, c. 77) ha novellato il D.Lgs. n. 184/1997 concedendo agli inoccupati di potere richiedere il riscatto e prevedendo la rateizzabilità decennale del riscatto senza alcun interesse. Inps è intervenuta nel tempo con numerose circolari e messaggi, in particolare con le circolari n. 162/1997, n. 82/2004 e n. 29/2008 (1).

I **requisiti** per potere accedere al riscatto sono:

- 1) il richiedente deve avere ottenuto il titolo di laurea al momento della domanda;
- 2) i periodi da riscattare non devono essere già coperti da contribuzione presso il Fondo dove è

richiesto il riscatto sia negli altri ordinamenti previdenziali;

3) vantare almeno un contributo obbligatorio nell'ordinamento pensionistico in cui è richiesto il riscatto, fatto salvo il diritto di riscatto dei soggetti inoccupati a far data dal 2008.

Si ricorda che il riscatto può essere richiesto anche da soggetti già titolari di pensione; in caso di un corso di studi collocato cronologicamente in un periodo precedente al pensionamento, il requisito di cui al punto 2 può essere considerato maturato anche in riferimento alla contribuzione già utilizzata ai fini della decorrenza della pensione; il pensionato non potrà comunque essere considerato inoccupato ai fini del riscatto. Va inoltre specificato che per quei soggetti che avevano richiesto una ricongiunzione onerosa contributiva ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979 la richiesta di riscatto potrà essere accettata anche se la domanda telematica sarà stata inoltrata a Inps, a condizione che l'intera operazione non sia conclusa per accettazione, attraverso l'inizio del pagamento dell'onere di ricongiunzione. A tale fine il richiedente dovrà dichiarare nel modello telematico sotto la propria responsabilità il non perfezionamento della precedente richiesta di riscatto. Non sarà inoltre possibile ottenere rinuncia o revoca della contribuzione da riscatto di laurea ormai accreditata in funzione del perfezionato pagamento dell'onere (messaggio Inps n. 22427/2008).

Cosa si può riscattare?

Possono essere riscattati esclusivamente gli anni della durata legale del corso di studi di laurea; eventuali anni fuori corso, anche se non coperti da contribuzione, non potranno essere oggetto di riscatto. Per un ingegnere laureato nel vecchio o

(1) Il primo nucleo del presente contributo è costituito dall'Approfondimento del 19 settembre 2017 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro curato dall'Autore.

Approfondimenti

nuovo ordinamento il numero massimo di anni riscattabili sarà dunque pari a 5 anni, a condizione che fra la data di immatricolazione (collocazione dell'anno accademico fra il primo novembre e il 31 ottobre dell'anno successivo) e il successivo quinquennio non ci siano stati periodi di lavoro oggetto di contribuzione, che non potranno essere riscattati. I titoli riscattabili, che dovranno essere posseduti al momento della domanda, sono previsti dalla legge n. 341/1990 e consistono in:

- Laurea di vecchio ordinamento (es. Economia e Commercio con durata quadriennale); Laurea Triennale (Es. LT in Lettere moderne), Specialistica o Magistrale, anche a ciclo unico (es. Veterinaria con durata in 5 anni complessivi);
- Diploma di Specializzazione per studenti laureati (es. Specializzazioni mediche);
- Dottorato di Ricerca (triennio riscattabile, a condizione che non sia coperto da contribuzione, cf. D.M. del Miur 11 settembre 1998)
- Diploma accademico di 1°, 2° livello e specializzazione;
- Diploma accademico di formazione alla ricerca;
- Titoli Afam (di Alta Formazione Artistica e Musicale (es. Accademia di Belle Arti come censiti dal messaggio Inps n. 15662/2010);

Non sono riscattabili i Master Universitari, anche se conseguiti presso atenei pubblici o privati. Potranno però essere oggetto di riscatto anche più di un corso di studio per lo stesso soggetto, versando il corrispettivo onere a condizione che il periodo di studio non sia coperto da contribuzione obbligatoria. Nel caso di passaggio da un corso di laurea a un altro, con iscrizione ad anno successivo al primo e riconoscimento delle annualità già svolte, gli anni riscattabili saranno quelli della seconda facoltà dove il richiedente ottiene il titolo di studio finale, con possibilità di scelta anche degli anni della prima facoltà, a condizione che il numero complessivo di anni riscattati siano pari a quelli previsti dalla durata legale del corso di laurea conseguito dal soggetto.

Per i titoli di studio esteri l'Istituto, con il messaggio n. 6208/2014, ha diramato istruzioni in riferimento all'*iter* di riconoscimento degli stessi attraverso l'intervento del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, allineandosi a quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona, con D.P.R. n. 394/1999 e n. 189/2009. Resta inteso che, oltre alla possibilità di riscattare l'intero periodo di studi, rimane la facoltà di frazionare il periodo

con una conseguente rimodulazione dell'onere che sarà ridimensionato a seconda delle settimane effettivamente riscattate.

Il D.Lgs. n. 503/1992, all'art. 14, comma 1 aveva dato facoltà ai lavoratori con almeno 5 anni di contribuzione effettiva nelle Gestioni Inps per dipendenti di riscattare a domanda un massimo di cinque anni per i periodi di assenza facoltativa per gravidanza, puerperio, congedi per motivi familiari anche per cura dei disabili. La norma era stata successivamente abrogata dal D.Lgs. n. 151/2001 e integrata dall'art. 35, comma 5; quello che non era stato abrogato era il comma 2 dell'art. 14 del Decreto Amato, che rendeva incumulabile tale riscatto con il riscatto di laurea. Si dovrà attendere la legge di stabilità del 2016 (legge n. 208/2015, art. 1, comma 298) che, oltre ad avere abrogato la norma residuale, ha anche stabilito un'applicazione estensiva per i periodi pregressi ("La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge"). Sul punto, le istruzioni operative dell'Istituto sono state diramate con la circolare n. 44/2016.

Chi può riscattare il corso di laurea?

Fra le Gestioni Inps, il riscatto può essere richiesto dai lavoratori dipendenti, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), ai fondi esclusivi, esonerativi e sostitutivi (ad esempio *ex* Inpdap o Enpals confluite in Inps dal 2012), alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti), o ancora da chi è iscritto alla Gestione separata (art. 2, comma 26, legge n. 335/1995). Inps, con circolare n. 82/2004 ha chiarito che il riscatto del periodo di laurea potrà essere richiesto in una delle summenzionate Gestioni Inps a condizione che il periodo legale di durata del piano di studi decorra successivamente alla data di "nascita" della singola Gestione dell'Istituto; per la Gestione Separata, il riscatto sarà richiedibile solo per corsi di laurea situati successivamente al 31 marzo 1996 (almeno in parte), mentre nel caso della Gestione Artigiani il termine cronologico risale al gennaio del 1959. Dal 2008, il riscatto del periodo di laurea è richiedibile anche dai cd. *inoccupati* (come previsto dall'art. 1, comma 77, legge n. 247/2007, cioè privi di qualunque contribuzione da lavoro) con il pagamento di un onere forfettario. La scel-

ta della Gestione dove riscattare sarà considerevole alla luce di molteplici fattori: in base agli imponibili previdenziali e contribuzioni ivi accantonati, potrà mutare il costo dell'onere, ma anche il beneficio in termini di incremento dell'assegno pensionistico conseguente.

La materiale richiesta del riscatto potrà essere effettuata attraverso il sito web Inps per utenti in possesso di Pin dispositivo, attraverso patronato o con il contact center telefonico. Le modalità pratiche sono state ulteriormente chiarite da Inps, a seguito del recente processo di reingegnerizzazione attraverso il messaggio n. 4488 del 10 novembre 2017.

Riscatto del corso di laurea per inoccupati

La legge n. 247/2007 ha introdotto la possibilità di riscatto del corso di laurea per gli inoccupati, identificandoli con la generalità dei non iscritti ad alcuna forma di previdenza che non abbiano mai intrapreso alcuna attività di lavoro collegata ad obbligo contributivo, anche nel caso di attività svolte presso nazioni straniere; secondo tale novità viene superato uno dei requisiti, autocertificare nella domanda la propria condizione di inoccupazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. Il messaggio Inps n. 5529/2009 ha ulteriormente specificato che il riscatto per inoccupati non sarà richiedibile da chi ha intrapreso un'attività (parasubordinata, di lavoro autonomo occasionale extra soglia annua di esenzione contributiva) che comporti iscrizione alla Gestione Separata anche se con imponibile denunciato che non permetta la copertura contributiva di alcun mese. La condizione di inoccupazione dovrà in ogni caso essere certificabile al momento della presentazione della richiesta di riscatto senza precludere la possibilità di un successivo impiego che comporti l'insorgenza della copertura contributiva obbligatoria.

Il calcolo dell'onere per inoccupati consiste in una percentuale (Ivs: 33%) del minimale reddituale in vigore presso la Gestione Artigiani e Commercianti nell'anno della richiesta di riscatto del corso di studi. Nel 2017 il minimale è fissato in euro 15.548 (circolare Inps n. 22/2017 punto 1). Nel caso di inoccupati che riscattino il proprio corso di studi, anche se cronologicamente collocato prima del 1996, il perfezionamento del riscatto

non provocherà la disapplicazione del massimale contributivo previsto per chi vanta contribuzione solo successivamente al 31 dicembre 1995.

Quantificazione economica dell'onere di riscatto

Il costo del riscatto del corso di laurea è disciplinato dal D.Lgs. n. 184/1997 e dalla legge n. 1338/1962; questo è sostanzialmente connesso al metodo di calcolo dell'assegno di pensione del richiedente (dunque metodo retributivo o contributivo), secondo i seguenti criteri:

- periodo di studi oggetto di riscatto (situato *ante* o *post* 31 dicembre 1995 e *ante* o *post* 31 dicembre 2011);
- metodo di calcolo pensionistico applicabile al soggetto per il periodo del corso di laurea tenendo conto dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

L'onere di riscatto sarà quantificato con la riserva matematica se il periodo riscattato è valutato con metodo di calcolo retributivo:

- Laurea prima dell'1 gennaio 1996;
- Laurea prima dell'1 gennaio 2012 se il richiedente matura 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 inclusi gli stessi anni riscattati.

L'onere sarà invece calcolato con sistema a percentuale se il periodo riscattato è valutato con metodo di calcolo contributivo:

- Laurea dopo il 31 dicembre 1995 se il richiedente non matura 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 includendo gli anni riscattati;
- Laurea dopo il 31 dicembre 2011 se il richiedente matura 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 includendo gli anni riscattati.

Calcolo "Retributivo" ex art. 13, legge n. 1338/1962

In questo caso la base di calcolo dell'onere parte dal differenziale delle due ipotetiche pensioni del richiedente: la prima sarà la pensione maturata al momento della richiesta di riscatto del periodo di studi, la seconda quella che comprenda l'incremento dell'assegno prodotto dallo stesso riscatto. Per un lavoratore il cui assegno sia calcolato con il sistema retributivo che decida di riscattare un corso di studi della durata di 4 anni (immatricolazione nel 1980, conseguimento titolo nel 1983), la seconda pensione "maggiorata" includerà l'incremento prodotto dall'aumento dei contributi setti-

Approfondimenti

manali in quota A (quota calcolata sulla media degli ultimi 5 anni di retribuzione prima della cessa-

zione del rapporto). L'onere di riscatto sarà calcolato quantificando "l'incremento pensionistico":

$$I_p = P_2 - P_1 = \text{Pensione annua lorda con beneficio da riscatto} - \text{Pensione annua lorda attuale} = \text{Incremento pensionistico generato dal riscatto}$$

Per quantificare l'incremento della pensione generato dal riscatto, si considereranno le regole proprie della Gestione in cui è stato operato il riscatto del titolo di studio. Una volta quantificato l'incremento pensionistico, il differenziale dovrà essere rimoltiplicato per un coefficiente legato a sesso,

età e condizione dell'assicurato, ad oggi fissato per la platea dei lavoratori dipendenti dal Decreto ministeriale lavoro 31 agosto 2007; il coefficiente sarà più alto - con conseguente innalzamento dell'onere da sostenere - tanto più giovane sarà l'età dell'assicurato che richiama il riscatto.

$$\text{Onere di riscatto (Riserva Matematica)} = \text{Coefficiente Att.} \times I_p = \text{Coefficiente attuariale per Quota annua di Beneficio Pensionistico Lordo}$$

Beneficio Pensionistico = 1.300 euro lordi mese = 16.900 euro lordi annui
 Coefficiente Attuariale spettante per un uomo 64enne pensionato = 16,08
 Onere spettante: 271.752 euro

Calcolo a percentuale

Nel caso di un periodo di riscatto di competenza del metodo contributivo, il calcolo del relativo onere sarà effettuato applicando l'aliquota contributiva Ivs vigente al momento di richiesta di riscatto del corso di studi nella Gestione Inps di riferimento del riscatto sull'imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane anteriori allo stesso. Il calcolo sarà articolato in 3 fasi:

- 1) Valorizzazione degli ultimi 12 mesi di contribuzione obbligatoria (retribuzione imponibile previdenziale);
- 2) Applicazione aliquota vigente (33% per Assicurazione generale obbligatoria con 1% addizionale oltre i 46.123 euro lordi annui (prima fascia di retribuzione pensionabile nel 2017 fissata con circolare Inps n. 19/2017 punto 5);
- 3) Adeguamento del costo di riscatto al numero di settimane/mesi/anni oggetto di riscatto.

Es. Ultima retribuzione imponibile 35.000 euro (52 settimane prima della richiesta);
 Aliquota vigente Ivs in Ago = 33%; Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza (1996-1999);
 Costo onere annuale: 11.550 euro;
 Costo onere complessivo (4 anni): **46.200 euro**

In ogni caso, in presenza di periodi con contribuzione figurativa nell'ultimo periodo assicurativo prima della richiesta di riscatto, ai fini della valorizzazione dell'imponibile su cui calcolare l'onere dovranno essere considerati i periodi meno remoti per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria dovuta, secondo quanto chiarito da Inps con circolare n. 162/1997.

Valutazioni di convenienza dal punto di vista finanziario e fiscale

A partire dal 2008, è possibile sostenere con un piano rateale l'onere di riscatto del periodo di

studi, in un massimo di 10 anni con 120 rate mensili senza aggravio di interessi (a differenza del procedimento di ricongiunzione onerosa). L'onere può anche essere sostenuto solo parzialmente (sostenendo anche solo una frazione settimanale dell'intero periodo di studi); il pagamento può avvenire in unica soluzione o con un piano rateale; se tuttavia il richiedente necessita del relativo accredito contributivo per potere accedere a pensione (es. assicurato dipendente del settore privato di sesso maschile con 40 anni di contributi al 2017 che intende accedere a pensione anticipata e riscatta entro il 31 dicembre 2018 2 anni e 10 mesi del proprio percorso di laurea), l'onere andrà integralmente pagato a Inps prima

Approfondimenti

della decorrenza della pensione, segnalando nella relativa domanda il procedimento di riscatto già istruito. Il richiedente potrà esercitare la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate del piano iniziale. Il mancato pagamento dell'importo in unica soluzione o del versamento della prima rata sarà considerato quale rinuncia alla domanda di riscatto, senza ulteriori adempimenti; la rinuncia al riscatto non precluderà comunque la possibilità di presentare una nuova domanda senza dovere attendere un tempo minimo di pausa fra una domanda e un'altra. L'onere di riscatto sarà in questo caso rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda (prendendo a riferimento la condizione soggettiva e retributiva aggiornata del richiedente). Per le rate successive a quella iniziale, il relativo pagamento in ritardo oltre la scadenza se non superiore a 30 giorni, sarà accettato non più di cinque volte. Ulteriori versamenti oltre i termini saranno considerati, a domanda dell'interessato, quale nuova domanda di riscatto con relativa rideterminazione dell'onere residuo. I pagamenti accreditati per importi parziali o in un numero minore di rate rispetto al piano previsto saranno comunque validi all'accredito di un periodo di contribuzione proporzionalmente pari agli importi pagati dal richiedente.

In relazione alla valutazione del costo complessivo, deve essere tenuto in considerazione il **regime fiscale** applicabile all'onere da riscatto. La spesa sostenuta per il riscatto del periodo di studi

è infatti considerato un onere deducibile *ex art. 10, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 916/1987*, che sarà indicato nel rigo E21 del Mod. dichiarativo 730. Dal momento che la possibilità di dedurre l'onere si conformerà al principio di cassa, l'imponibile fiscale del richiedente sarà ridotto della parte di riscatto versata a Inps nell'anno d'imposta in cui è stato sostenuto l'onere. La presenza di profili di convenienza fiscale non potrà quindi essere generalizzata, ma si legherà strettamente alla condizione reddituale del richiedente, a partire dal numero di anni in cui diluire l'importo rateizzabile dell'onere, sia nella previsione di possibili annualità con redditi particolarmente elevati che profilino la convenienza di un onere sostenuto in unica soluzione. Andrà peraltro tenuto conto, anche in anni in cui si percepisca un importo elevato di incentivazione all'esodo, che l'onere deducibile non potrà scontare l'imponibile a tassazione separata, a differenza dei redditi sempre abbattibili come, per esempio, quelli da lavoro dipendente a tassazione ordinaria, assimilato (es. co.co.co.) o da pensione (in relazione all'anno in cui si sostenga materialmente il pagamento dell'onere di riscatto).

Si prospetta di seguito l'esempio di un onere di riscatto del corso quadriennale di laurea pari a euro 150.000 per un soggetto che nell'anno d'imposta 2017 percepisca 200.000 euro di redditi di lavoro dipendente fiscalmente imponibili, sarà ipotizzabile la seguente conclusione:

	Scenario fiscale senza riscatto laurea	Scenario fiscale post onere deducibile da riscatto laurea
Imponibile	euro 200.000	euro 50.000
Imposta lorda Irpef	euro 79.170	euro 15.320
Addizionale Reg.le nel Lazio	euro 6.420	euro 1.425
Addizionale Com.le Comune di Roma	euro 1.800	euro 450
Tot. Imposte lorde	euro 87.390	euro 17.195
Tax Saving		70.195 euro

A proposito dei vantaggi fiscali del riscatto del periodo del corso di studi dovrà anche essere considerato che, nel caso di riscatto degli anni di laurea pagato per un familiare fiscalmente a carico che non abbia ancora intrapreso un'attività lavorativa e comunque senza iscrizione a una forma di

previdenza obbligatoria, il familiare che pagherà l'onere potrà usufruire del regime di detrazione fiscale pari al 19% sulla propria imposta lorda (nel Quadro E, Righi 8-10 codice 32 del mod. 730). Si ricorda che anche un solo giorno di lavoro (es. con contribuzione *ex Enpals*) fa perdere il diritto

Approfondimenti

allo *status* di inoccupato, comportando il calcolo dell'onere secondo le modalità sopra descritte. Prendendo ad esempio un genitore che intenda riscattare il periodo di laurea del figlio inoccupato fiscalmente a suo carico che abbia conseguito la laurea triennale e magistrale in economia, per un totale di 5 anni, nel 2017 la spesa complessiva sarà pari a 5 volte l'aliquota di computo Ivs nel 2017 (33%) per il livello minimo imponibile annuo della Gestione Inps Artigiani e Commercianti, che la circolare n. 22/2017 ha fissato in euro 15.548 annui. La spesa totale per il riscatto sarà quindi pari a euro 25.654,2 di cui 4.874 euro saranno oggetto di detrazione.

Effetti sulla base imponibile contributiva

Un ulteriore elemento di possibile vantaggio nell'operazione di riscatto deve essere considerata anche la possibile disapplicazione del massimale contributivo Inps degli iscritti *post* 1995. Per effetto della legge n. 335/1995, infatti, i lavoratori dipendenti che non abbiano prima dell'1 gennaio 1996 alcun versamento contributivo in qualsiasi gestione pensionistica, accantonano contribuzione Ivs (valida ai fini delle relative prestazioni pensionistiche) fino al raggiungimento della soglia di retribuzione annualmente imponibile (massimale). Qualora anche solo una parte del periodo oggetto di riscatto di laurea si collochi anteriormente all'1 gennaio 1996, il riscatto produrrà effetti significativi in riferimento all'applicazione del massimale *ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995*. Dal mese successivo a quello della presentazione della richiesta di riscatto di laurea, infatti, come puntualizzato dalla circolare Inps n. 42/2009, il datore di lavoro non dovrà più applicare il massimale pari attualmente a 100.324 euro. L'onere della comunicazione (come nel caso di richiesta di accredito gratuito del periodo di servizio militare) è a carico del dipendente che richiama il riscatto, il quale fornirà copia della domanda telematica o del relativo accoglimento al proprio datore di lavoro. Nel caso di una comunicazione non tempestiva, la nota n. 2 della circolare Inps n. 42/2009 ha chiarito che "la sistemazione della posizione contributiva del lavoratore sarà effettuata nel mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione". La disapplicazione del massimale contributivo è operativa in ogni caso solo a partire dalla data della domanda del riscatto della laurea e non a ritroso per i periodi

precedenti. La disapplicazione del massimale avrà ripercussioni positive esclusivamente su dipendenti che sono caratterizzati da elevati tenori salariali. La prima conseguenza prodotta consisterà in un aumento del costo del lavoro lato azienda (il pagamento della contribuzione a carico del datore di lavoro sopra i 100.324 euro lordi annui, secondo la quota di assicurazione Ivs a carico del datore di lavoro, normalmente pari al 23,81%) e, corrispondentemente, in un aumento del prelievo previdenziale mensile con corrispondente diminuzione del netto in busta paga (trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore sopra i 100.324 euro lordi annui pari al 10,19%). A fronte dell'incremento di contribuzione, l'aumento dell'alimentazione del conto assicurativo del lavoratore registrerà un aumento dell'assegno di pensione (di cui più del 70% rimane evidentemente a onere del datore di lavoro). Nel caso del riscatto del corso di studi a favore di soggetti inoccupati, la disapplicazione del massimale contributivo non opererà, anche nel caso in cui il periodo oggetto di riscatto si collochi prima del 1996. Si ricorda che il massimale andrà in ogni caso disapplicato in presenza di contribuzione *ante* 1° gennaio 1996 accantonata presso le Gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, Casse per liberi professionisti nonché in enti previdenziali obbligatori di paesi della Ue, See o - se extra Ue - convenzionati con l'Italia da convenzione internazionale in materia di sicurezza sociale.

Riscatto del corso di studi e cumulo contributivo

In seguito alle modifiche apportate dalla manovra del 2017 (legge n. 232/2016) alla legge di stabilità del 2013, a proposito del cumulo dei periodi assicurativi, la richiesta di riscatto del corso di laurea dovrà essere meditata anche secondo le conseguenti applicazioni di questo metodo di dialogo gratuito fra le varie gestioni contributive Inps e delle Casse. Dopo il totale restyling del vecchio cumulo già introdotto dalla legge n. 228/2012, la pensione di vecchiaia e dal 2017 anche quella anticipata potranno essere conseguite considerando tutti i periodi contributivi (cronologicamente non coincidenti) maturate presso qualsiasi Gestione Inps (Dipendenti Privati, *ex* Inpdap, Artigiani e Commercianti, iscritti alla Gestione Separata o a fondi esclusivi o esonerativi), nonché nelle casse

professionali per iscritti ad albo nelle modalità esemplificate dalla circolare n. 140/2017 Inps. La pensione in cumulo sarà calcolata con metodo pro quota nel rispetto delle regole di ognuna delle gestioni e/o casse coinvolte nella definizione dell'assegno pensionistico. In scenari con più gestioni o casse sarà quindi opportuno valutare il riscatto del corso di studi non per forza nella gestione dove la contribuzione è cronologicamente più recente (nel caso esemplificativo di un dipendente con abilitazione all'ordine degli avvocati, con un onere da riscatto molto sostenuto preventivamente nell'assicurazione generale obbligatoria, potrà essere valutabile il costo di riscatto nella Cassa forense). Anche in questa fattispecie, sarà necessario verificare il vantaggio sul versante dell'importo della pensione, dell'onerosità del riscatto con relativo vantaggio fiscale e dell'anticipabilità del conseguimento della pensione. Fra gli ulteriori vantaggi apportati dal cumulo andrà segnalata anche la possibilità di utilizzare, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo della pensione anticipata in cumulo (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, fino al 2018) il riscatto di alcuni periodi peculiari del singolo ordinamento delle casse professionali, quale il praticantato professionale. Nel caso dei consulenti del lavoro, il Regolamento Enpacl vigente stabilisce che il periodo di praticantato potrà essere riscattabile in misura non superiore al periodo previsto dalla legge *ratione temporis* (a oggi, 18 mesi). Secondo l'art. 44 del citato Regolamento l'onere di riscatto sarà stabilito diversamente a seconda della collocazione del praticantato. Per i periodi di praticantato collocati dal primo gennaio 2013, il contributo da riscatto dovuto sarà pari, per ogni anno, al contributo soggettivo annuo minimo in vigore all'anno di richiesta del riscatto stesso. Nel caso di praticantati svolti in periodi precedenti al 2013, l'onere del riscatto sarà calcolato secondo la riserva matematica applicando i coefficienti attuariali collegati alla legge n. 45/1990 (ricongiunzione per i liberi professionisti) in vigore al momento della domanda di riscatto. In ogni caso, anche per periodi antecedenti al 2013, la misura dell'onere annuo non potrà essere inferiore al contributo soggettivo vigente al momento della data di presentazione della domanda di riscatto. L'onere potrà essere dilazionato in un numero di rate pari al massimo alla metà del periodo oggetto di riscatto. La facoltà di riscatto di

praticantato è in realtà attiva presso Inps, ma per casi residuali, come quello previsto dall'articolo 1, comma 198, legge 662/1996 il quale consente ai promotori finanziari iscritti presso la Gestione Artigiani e Commercianti il riscatto oneroso del praticantato entro i sei mesi cronologicamente successivi all'iscrizione alla medesima Gestione.

Passaggio al metodo di calcolo retributivo

Riscattare il corso di studi in alcuni casi determinerà l'applicazione all'assegno di pensione dell'assicurato di un diverso metodo di calcolo, in particolare passando dal metodo c.d. misto a quello retributivo "puro". Con il riconoscimento della contribuzione da riscatto, il richiedente potrà trarre vantaggio dal requisito di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, con conseguente applicazione del retributivo fino all'intero 2011 (*ex art. 1, comma 13, legge n. 335/1995*). Tuttavia si deve considerare che il metodo retributivo non comporta in ogni caso un incremento della pensione, in particolare nel caso di assicurati con retribuzioni di importo considerevole e percepite per molte annualità. In più di un caso il metodo c.d. misto (con applicazione del metodo retributivo fino al 31 dicembre 1995 e contributivo subito dopo) rimane il metodo di calcolo più positivo per i soggetti sopra evidenziati, dal momento che utilizza la media delle retribuzioni più alte nella quota retributiva (dove nella maggior parte dei casi vi erano importi retributivi più modesti) e accantonando un significativo montante contributivo nei periodi anteriori al conseguimento della pensione. Si dovrà inoltre tenere conto nello stesso contesto anche il ruolo giocato dall'art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 che, solo per i lavoratori cui spetta il metodo retributivo anche dopo il 1995, realizza un duplice calcolo per le quote di trattamento pensionistico accantonate dal 2012, con successivo confronto dei risultati dei due metodi di calcolo retributivo e contributivo e liquidando una pensione con il metodo meno positivo per il pensionato. Con l'applicazione del metodo di calcolo retributivo "puro", data la connessa applicazione del comma 707 (nelle modalità illustrate dalla circolare Inps n. 74/2015), comporterà un decremento della pensione che renderebbe non vantaggiosa l'intera operazione di riscatto, se non ai fini dell'anticipo della decorrenza della pensione.